



---

*Documento di seduta*

---

**A8-0334/2015**

18.11.2015

**\***

## **RELAZIONE**

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2015)0395 – C8-0320/2015 – 2015/0175(NLE))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Sander Loones

(Procedura semplificata – articolo 50, paragrafo 1, del regolamento)

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	6
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	7



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi  
(COM(2015)0395 – C8-0320/2015 – 2015/0175(NLE))**

### **(Consultazione)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2015)0395),
  - visto il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (11798/2015),
  - visti l'articolo 115 e l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e paragrafo 8, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C8-0320/2015),
  - visti l'articolo 59, l'articolo 108, paragrafo 7, e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A8-0334/2015),
1. approva la conclusione del protocollo di modifica dell'accordo;
  2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e del Principato del Liechtenstein.

## MOTIVAZIONE

L'Unione europea e il Liechtenstein hanno firmato, il 28 ottobre 2015, un accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, inteso a migliorare la cooperazione e il rispetto degli obblighi in ambito fiscale a livello internazionale.

L'accordo rappresenta un importante passo avanti negli sforzi in atto per combattere la frode e l'evasione fiscali e migliora l'accordo del 2004 che garantiva l'applicazione da parte del Liechtenstein di misure equivalenti a quelle contenute nella direttiva UE relativa alla tassazione dei redditi da risparmio.

Ai sensi dell'accordo, l'UE e il Liechtenstein procederanno a uno scambio automatico di informazioni sui conti finanziari dei rispettivi residenti, a partire dal 2017. L'obiettivo è di far fronte alle situazioni in cui un contribuente cerchi di occultare capitale costituito da redditi o attività oggetto di evasione fiscale.

L'accordo è inteso a garantire che il Liechtenstein applichi misure rafforzate equivalenti a quelle previste dal quadro giuridico dell'UE, quale aggiornato nel dicembre 2014 (con la modifica della direttiva sulla cooperazione amministrativa, "DAC2"), e rispetti lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari promosso dagli standard globali dell'OCSE del 2014.

Le ulteriori disposizioni puntano a garantire che le informazioni scambiate riguardino non soltanto i redditi quali interessi e dividendi, ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di attività finanziarie.

Le amministrazioni fiscali negli Stati membri e in Liechtenstein saranno in grado di:

- identificare correttamente ed inequivocabilmente i contribuenti interessati;
- applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere;
- valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali;
- evitare ulteriori indagini superflue.

Il relatore valuta in modo pienamente positivo l'accordo e lo sostiene.

L'Unione europea e il Liechtenstein hanno convenuto di concludere l'accordo in tempo per consentirne l'entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e il relatore chiede con insistenza che tale termine venga rispettato.

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

<b>Procedura semplificata - decisione</b>	10.9.2015
<b>Approvazione</b>	13.11.2015